

N. R.G. 49490/2013



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SILVIA BRAT  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 49490/13 r.g. promossa da:

\_\_\_\_\_ con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_ elettivamente  
domiciliata in via della \_\_\_\_\_ presso l'avv. \_\_\_\_\_

**ATTRICE**

contro

\_\_\_\_\_ con il patrocinio degli avv.ti Marco Pesenti e Christian Faggella  
elettivamente domiciliata in via Correggio, 43 MILANO presso i difensori

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI**

Parte attorea e e parte convenuta hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza  
di precisazione delle conclusioni.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto ingiuntivo n. 11209/2013 emesso il 25.3.13 il Tribunale di Milano ingiungeva alla società \_\_\_\_\_ il pagamento della somma di € 43.463,00 oltre interessi e spese in favore di \_\_\_\_\_ PLC.. A fondamento della pretesa, la ricorrente deduceva che: \_\_\_\_\_ in data 25.6.08 aveva sottoscritto con Idea Finanziaria il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, n. 0063652, assumendo di essere alle dipendenze della società odierna attrice; tale contratto era stato ceduto da \_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_ PLC, previa comunicazione della cessione alla società \_\_\_\_\_; a seguito della notifica della cessione al datore di lavoro, la società \_\_\_\_\_ aveva rilasciato l'atto di benessere; sempre il 25.6.08 il Giampiccolo aveva sottoscritto con \_\_\_\_\_ contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, n. 0063653 ed anche in questo caso il contratto era stato ceduto da \_\_\_\_\_ all'odierna opposta, con relativa comunicazione alla società datrice di lavoro, la quale aveva rilasciato il relativo atto di benessere.

Parte opponente chiedeva la revoca del decreto de quo, assumendo la non riferibilità alla stessa dell'atto di benessere, posto che essa mai aveva sottoscritto detto atto.

Parte convenuta chiedeva il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto.

L'opposizione non merita accoglimento per molteplici e concorrenti ragioni.

In primo luogo, è necessario osservare come con la sottoscrizione dell'atto di benessere l'azienda, riconoscendo la conformità alle disposizioni di legge dell'avvenuta cessione, s'impegna a trattenere e versare alla cessionaria l'importo ceduto e nella maggior parte dei casi si obblighi, inoltre, in caso di cessazione del rapporto, a trattenere e corrispondere alla cessionaria, fino a concorrenza del debito residuo, tutte le indennità dovute. Tale atto costituisce una sorta di completamento del finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, ma non ha alcuna valenza, per così dire, autorizzativa dello stesso. Ora, nel caso in esame, la società odierna opponente, con il predetto disconoscimento, non ha affatto contestato l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato di \_\_\_\_\_, né, tanto meno, ha addotto una sorta di incapienza o di inesistenza delle somme allo stesso spettanti a livello sia di retribuzione, sia di indennità; tanto è vero che sono in atti i certificati di stipendio, la dichiarazione del datore di lavoro attestante la quantificazione dell'indennità di fine rapporto, documenti tutti contrassegnati dal datore di lavoro \_\_\_\_\_. Da ciò deriva, a maggior ragione, che un simile disconoscimento, quand'anche in ipotesi



fondato, non è idoneo a far rifluire alcun effetto estintivo del credito azionato dalla parte convenuta. Tale considerazione, già di per sé dirimente, renderebbe superflua ogni altra motivazione.

In secondo luogo, tuttavia, è opportuno notare come l'operato di disconoscimento sia assolutamente generico dal punto di vista formale, dal momento che l'attrice ha fatto riferimento ad un atto di benestare (pag. 2 della citazione, terzo capoverso), laddove la cessione del quinto era collegata a due contratti di finanziamento conclusi dal \_\_\_\_\_ con relativi due atti di benestare, l'uno datato 16.7.08, l'altro 10.7.08. Ora, il disconoscimento ex art. 215 cpc, pur non necessitando di formule sacramentali, come più volte assunto dai giudici di legittimità, postula, però, quanto meno, una puntuale indicazione del documento impugnato. Specificazione del tutto assente nel caso in esame, posto che nella narrativa della citazione l'opponente a pag. 2 fa riferimento ad un unico atto di benestare e subito dopo, nella stessa pagina, testualmente rileva: *"si evidenzia ancora che non è mai stato sottoscritto dal legale rappresentante p.t., sig.ra \_\_\_\_\_, nessuno dei documenti sottostanti al decreto ingiuntivo e quindi le firme apposte su questi sono assolutamente apocrife, e non si riconoscono come provenienti dalla società odierna opponente. Giova precisare, in proposito, che lo statuto della \_\_\_\_\_ srl stabilisce che il potere di firma e rappresentanza spettano esclusivamente al Presidente del consiglio di amministrazione che nell'anno 2008, anno di stipula del contratto di cessione del quinto, era già la signora \_\_\_\_\_ alla quale non possono essere attribuite le suddette firme in quanto non autentiche"* (cfr. pagg. 2 - 3 della citazione); non solo, ma, poi, a fronte di una narrativa generica e facente riferimento a tutti i documenti contrattuali in generale, l'attrice, nelle conclusioni, contesta l'autenticità delle firme esclusivamente sugli atti di benestare. Da ciò deriva, pertanto, l'autenticità dei documenti attestanti la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e dell'indennità di fine rapporto in capo al \_\_\_\_\_ rapporto che - è utile ribadirlo - non è mai stato contestato.

In terzo luogo, non può sottacersi che, come già evidenziato in altre ordinanze emesse da questa sezione, gli argomenti dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole invocati dall'opposta sono dotati di una specifica consistenza. Ed, invero, è pacifico che l'odierna attrice fosse a conoscenza dei contratti di finanziamento sin dal 10 e dal 21 luglio 2008, come emerge dalle ricevute di ritorno delle raccomandate ( doc. n. 1 della convenuta). Del tutto inspiegabile è, poi, il comportamento dell'attrice che, dopo la ricezione delle diffide in data 23.12.11 ed in data 4.1.12, non ha opposto alcuna contestazione alla \_\_\_\_\_



PLC. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha osservato che: *“con riguardo ad una scrittura privata, che non sia stata riconosciuta e che non debba ritenersi legalmente riconosciuta, e per la quale, pertanto, non sia necessario esperire la querela di falso, al fine di contestarne la piena efficacia probatoria (art. 2702 cod. civ.), la parte, che sostenga la non autenticità della propria apparente sottoscrizione, non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base del documento, per poi operare il disconoscimento ai sensi ed agli effetti degli artt. 214 e segg. cod. proc. civ., ma può assumere l’iniziativa del processo, per sentire accertare, secondo le ordinarie regole probatorie, la non autenticità di detta sottoscrizione, nonché per sentir accogliere quelle domande che postulino tale accertamento (nella specie si trattava della domanda volta a ricostituire la provvista di certificati di deposito a custodia, che erano stati oggetto di costituzione a garanzia con la firma avente carattere apocrifo)”* ( cfr. Cass. civ. n. 974/08; v. anche Cass. civ. n. n. 12471/01). Ebbene, alla luce di tale orientamento, il disconoscimento, oltre tutto in termini decisamente scarni, viene a tradire proprio il principio dell’incolpevole affidamento del terzo che, nulla vedendosi opporre, a distanza di anni, neppure può legittimamente avere alcuna contezza della non autenticità dei documenti in questione.

Sulla base delle sopra esposte considerazioni, l’opposizione va rigettata.

L’esito della lite comporta la condanna della società attorea alla rifusione delle spese di lite in favore dell’opposta.

#### **P.Q.M.**

il giudice, definitivamente decidendo nella causa n. 49490/13 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- 1) **rigetta l’opposizione proposta da \_\_\_\_\_ srl e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 11209/13 emesso il 27.3.13;**
- 2) **condanna \_\_\_\_\_ srl a rimborsare, in favore di \_\_\_\_\_ PLC, le spese processuali, che liquida in € 3.627,00 a titolo di compenso, oltre accessori come per legge.**

Così deciso dal giudice unico presso il Tribunale di Milano, in data 26.9.14.

**Il Giudice  
Dott. Silvia Brat**

